


# Titolare effettivo: questioni aperte in vista della scadenza

5 dicembre 2023

Andrea Bignami - Dottore Commercialista



## **Il registro dei titolari effettivi: questioni aperte in vista della scadenza**

- Lo scenario normativo di riferimento
  - il D. Lgs. 231/2007 e il Decreto Interministeriale 55/2022
  - Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 2022 nelle cause riunite 37/20 e 601/20
  - I decreti attuativi 2023 e la timeline dell'11 dicembre 2023
  - Il manuale Unioncamere
- Casi pratici ed esperienze
  - Che cosa deve essere comunicato, da chi e come
  - Il concetto di titolare effettivo: la norma, i chiarimenti del MEF, di Assonime e del CNDCEC
  - Esemplicazioni delle principali casistiche



## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il D. Lgs. 231/2007 e il Decreto Interministeriale 55/2022**

Dopo 6 anni di attesa sono stati pubblicati i decreti interministeriali di attuazione del Registro dei Titolari Effettivi. Si tratta del D.M. 55/2022 e dei collegati decreti di attuazione.

Il D.M. 55/2022 reca disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di:

1. imprese dotate di personalità giuridica;
2. persone giuridiche private;
3. trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali;
4. istituti giuridici affini al trust.

## Il registro dei titolari effettivi

### Il D. Lgs. 231/2007 e il Decreto Interministeriale 55/2022

Il DM 55/2022 attua le previsioni del D. Lgs. 231/2007 e difatti molti sono i rinvii alle definizioni in esso contenute.

L'istituzione del Registro è una **rivoluzione copernicana**: l'Italia è uno degli ultimi paesi UE che adotta il registro.

**In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il d.lgs. n.231/2007 impone l'obbligo, in capo ai soggetti destinatari degli adempimenti di adeguata verifica, di raccogliere i dati del titolare effettivo.** L'art. 21 impone ai soggetti interessati, la comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati delle informazioni sulla Titolarità Effettiva.

## Il registro dei titolari effettivi

### Il D. Lgs. 231/2007 e il Decreto Interministeriale 55/2022

Il DM Titolari Effettivi è suddiviso in tre parti:

- disposizioni generali: art. 1-4;
- accesso ai dati e alle informazioni: artt. 5-8;
- disposizioni finali: artt. 9-12.

Il Decreto è da leggere con attenzione per i riporti al Decreto Antiriciclaggio. E' di grande importanza (Art. 6) la **definizione delle modalità attraverso cui i soggetti obbligati** (tra i quali noi professionisti) **dovranno segnalare al Registro le eventuali incongruenze rilevate** tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.



## Il registro dei titolari effettivi

### Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del novembre 2022 nelle cause riunite 37/20 e 601/20

Dopo l'emissione del DM 55/2022 sono intervenute due importanti sentenze della Corte di Giustizia Europea, sentenze che hanno modificato molto l' "ambiente di riferimento".

Le sentenze 37/20 e 601/20, trattando della IV direttiva antiriciclaggio, hanno sancito che: **«la disposizione secondo cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri sono accessibili in ogni caso a qualsiasi membro del pubblico è invalida.»**

Secondo la Corte, l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.



## Il registro dei titolari effettivi

### Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del novembre 2022 nelle cause riunite 37/20 e 601/20

Infatti, le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di conoscere la situazione materiale e finanziaria di un beneficiario effettivo. Inoltre, le potenziali conseguenze per gli interessati derivanti da un eventuale abuso dei loro dati personali sono aggravate dal fatto che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono non solo essere liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi. **Pertanto le circostanze e le condizioni in presenza delle quali sussiste un siffatto interesse legittimo, invocato dalla Commissione, non consente al legislatore dell'Unione di prevedere l'accesso del pubblico alle informazioni di cui trattasi.**

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del novembre 2022 nelle cause riunite 37/20 e 601/20**

Per il dispositivo delle sentenze si veda a

<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188en.pdf>

Le citate sentenze hanno avuto grandissime ripercussioni sia a livello nazionale che internazionale in termini di:

1. chiusura dei registri nazionali e del sistema «BORIS»;
2. natura e reperibilità delle informazioni sui TE;
3. emanazione di norme applicative.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **I decreti attuativi 2023 e la *timeline* dell'11.12.2023**

Dopo le sentenze, i decreti attuativi del DM 55/2022 hanno necessariamente dovuto tenere conto delle loro disposizioni delle medesime. Nel tempo si sono succeduti:

1. il Decreto Direttoriale di approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa, pubblicato il 20.4.2023;
2. il Decreto MIMIT che approva i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva, pubblicato il 28.6.2023;
3. il Disciplinare tecnico sulla sicurezza del trattamento dei dati sulla titolarità effettiva, predisposto da Infocamere e sottoposto al parere del Garante della Privacy il 9.8.2023 e il conseguente parere favorevole dal Garante, dato con atto del 14.9.2023;
4. il Decreto MIMIT di attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, pubblicato il 9.10.2023.

## Il registro dei titolari effettivi

### I decreti attuativi 2023 e la *timeline* dell'11.12.2023

**Dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese hanno 60 giorni di tempo per inviare la relativa comunicazione del titolare effettivo, dunque la scadenza ordinaria è all'11.12.2023.**

I siti dedicati all'adempimento sono:

- dal sito della CCIAA di Milano <https://www.milomb.camcom.it/registro-dei-titolari-effettivi> ;
- al portale ufficiale <https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>.

Dal 10.10.2023 è dunque possibile effettuare la comunicazione del titolare effettivo e continuamente le CCIAA danno aggiornamenti in merito.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il Manuale Unioncamere**

Unioncamere ha predisposto un manuale operativo reperibile all'indirizzo

[https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2023-10/TE-COMUNICAZIONE\\_MANUALE\\_PER\\_UTENTI\\_2.0-1.pdf](https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2023-10/TE-COMUNICAZIONE_MANUALE_PER_UTENTI_2.0-1.pdf)

Il manuale operativo Unioncamere è strutturato come segue:

**CAP. 1 – LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AGLI UFFICI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE: INDICAZIONI GENERALI**

**CAP. 2 – SCHEDE DI DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI:**

2.1. Prima comunicazione della titolarità effettiva

2.2. Variazione della titolarità effettiva

**CAP. 3 – STRUMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRATICA DI COMUNICAZIONE DEL TE**


## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il Manuale Unioncamere**

«Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE, l'ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.

DIRE aiuta l'utente nella compilazione della comunicazione attraverso un approccio assistito che consente:

- la compilazione guidata della pratica con i dati estratti dal Registro Imprese;
- l'accesso agli strumenti di assistenza;
- la fruizione di suggerimenti, aiuti ed informative ed inoltre mette a disposizione un corso e-learning che descrive la procedura da seguire per compilare, sottoscrivere ed inviare la comunicazione inerente la titolarità effettiva attraverso la piattaforma Formazione Digitale».





## Il registro dei titolari effettivi

### Che cosa deve essere comunicato, da chi e come

In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il Decreto Antiriciclaggio (qui di seguito il link attivo a Normattiva)

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-12-14&atto.codiceRedazionale=007X0246&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=&tabID=0.10997836025667707&title=lbl.dettaglioAtto>

impone ai soggetti interessati l'obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come **Registro ufficiale dei dati delle informazioni del Titolare Effettivo**.

**Contrastare l'anonimato e, quindi, sapere sempre chi è il titolare effettivo è uno dei concetti cardine della normativa AR.**

## Il registro dei titolari effettivi

### Che cosa deve essere comunicato, da chi e come

**La Titolarità effettiva delle imprese va comunicata attraverso l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese firmata digitalmente.**

In vista del completamento dell'iter normativo, è stata predisposta una pagina in stile "*coming soon page*" al fine di informare sulla campagna della Titolarità Effettiva.

La *coming soon page* Titolare Effettivo ([link](#)) attualmente contiene le informazioni relative a quanto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è oggetto di graduale evoluzione e integrazione di contenuti. Questa *pagina* indica come comunicare il Titolare Effettivo, cioè tramite **DIRE** ([strumento del Registro Imprese gratuito](#)), o in alternativa tramite le altre soluzioni di mercato. Si riporta di seguito da <https://id.infocamere.it/news/titolare-effettivo/>

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Che cosa deve essere comunicato, da chi e come**

#### **Il Titolare Effettivo si comunica solo per via telematica.**

L'istanza deve essere firmata digitalmente e inviata:

- da almeno un amministratore dell'impresa, senza possibilità di deleghe o procure;
- dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- dal fiduciario, nel caso dei Trust.

Per farlo si può sottoscrivere la pratica con [ID InfoCamere](#), la [Firma Digitale](#) garantita dalle Camere di Commercio d'Italia, dotata di CNS Carta Nazionale dei Servizi – l'Identità Digitale che consente di identificare univocamente il soggetto titolare.

## Il registro dei titolari effettivi

### Che cosa deve essere comunicato, da chi e come

I dati dichiarati sulla titolarità effettiva verranno conservati in due differenti sezioni del Registro Imprese:

- la **sezione autonoma**, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;
- la **sezione speciale**, con i dati dei Trust e degli istituti giuridici affini.

Sul [sito web ufficiale dedicato al Titolare Effettivo](#) sono disponibili tutte le informazioni e un video-tutorial per scoprire come inviare la comunicazione.

## Il registro dei titolari effettivi

### Che cosa deve essere comunicato, da chi e come

Il **Titolare Effettivo** deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:

- prima comunicazione;
- ultima conferma;
- modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'atto che l'ha originata.

La conferma può anche essere contestuale al [deposito del bilancio](#).

Se il **Titolare Effettivo** non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio territorialmente competente deve contestare la violazione dell'obbligo.

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge. La sanzione, secondo l'articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

## Il registro dei titolari effettivi

### Che cosa deve essere comunicato, da chi e come

Esiste la possibilità di dichiararsi **controinteressato all'accesso** dei dati relativi alla titolarità effettiva.

Sono controinteressati e devono dichiararlo in sede di comunicazione iniziale i titolari effettivi che:

- siano incapaci;
- minori di età;
- per i quali, dall'accesso all'informazione sulla titolarità effettiva, effettuato dai soggetti che ne hanno diritto, derivi un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

**Lo status di controinteressato deve risultare da apposita documentazione da opporre alla CCIAA competente.**

## Il registro dei titolari effettivi

### Che cosa deve essere comunicato, da chi e come

**Chi potrà consultare i dati del registro?** Ecco quanto appare a oggi sul portale del titolare effettivo:

«L'accesso ai dati sulla titolarità effettiva è riservato ai soggetti obbligati, alle autorità e ad altri soggetti secondo quanto previsto dalla norma.

**PRESTO SARA' POSSIBILE CONSULTARE I DATI»**

Si deve, peraltro, tenere conto che Il Decreto Direttoriale pubblicato il 20.4.2023 recita nel preambolo «**Preso atto**, pertanto, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, **della conseguente disapplicazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55**»



## Il registro dei titolari effettivi

### Che cosa deve essere comunicato, da chi e come

E continua: «Considerato inoltre che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia, **appare necessario limitare l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato**, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini dall'art. 21, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a quanto previsto per le imprese e le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nel testo vigente prima della modifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125»

**Dunque si attendono indicazioni sui titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.**

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del MEF**

Il MEF ha recentemente diffuso (di concerto con UIF e Banca d'Italia) delle FAQ su «FAQ Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi» reperibili a

[https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/prevenzione\\_reati\\_finanziari/faq\\_prevenzione\\_reati/faq\\_titolari\\_effettivi/](https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/faq_titolari_effettivi/)

Le FAQ pubblicate rappresentano interpretazione ufficiale di alcune delle questioni che ancora oggi causano dubbi, ponendosi in contrasto con alcune precedenti posizioni assunte dal CNDCEC.

Nel prosieguo se ne analizzano alcune.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti di Assonime**

Nella nota 8/2023 vengono riepilogate, in forma di Q&A, le questioni applicative più significative in merito ai criteri per l'individuazione dei titolari effettivi, già affrontate nel Caso Assonime 1/2023, con gli aggiornamenti derivanti dalle casistiche emerse nella prassi, e dai documenti interpretativi ufficiali che sono stati nel frattempo adottati.

In particolare, le FAQ di novembre 2023, adottate congiuntamente dal MEF, dalla Banca d'Italia e dall'Unità per l'Informazione Finanziaria, nonché il Manuale operativo adottato nel mese di ottobre 2023 da Unioncamere per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese (d'ora in poi Manuale Unioncamere).

## Il registro dei titolari effettivi

### Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC

Il CNDCEC ha chiarito nelle Linee Guida del maggio 2019 che **per le società di capitali**:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - 1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

(segue)

2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
3. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

## Il registro dei titolari effettivi

### Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC

Per le **persone giuridiche private** ex DPR 361/2000 sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione (fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.).

Per i **Trust** i titolari effettivi si identificano (da ritenersi cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

Il 10.10.2023 il CNDCEC ha emanato apposita informativa sull'adempimento, in merito si veda a

<https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+124-2023.pdf/ad905ba9-893d-49a7-a7cf-b0820782446e>

e

<https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+124-2023.PDF/7a1602c3-db08-4d9d-935e-f0e64b69a820>

Si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti dal CNDCEC riguardanti l'importante adempimento.



## Il registro dei titolari effettivi

### Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC

Per avere una guida e un confronto sulle casistiche di identificazione del titolare effettivo la migliore assistenza deriva dai documenti emessi dal CNDCEC:

- obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: **regole tecniche**
- linee guida antiriciclaggio
  - [Le linee guida](#)
  - [Gli allegati](#)

documenti che sono reperibili al link <https://commercialisti.it/antiriciclaggio>, pagina che contiene tutto il patrimonio conoscitivo emesso dal CNDCEC.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

#### **Esemplificazioni delle principali casistiche**

Vediamo di seguito alcuni esempi tratti dalle Linee Guida del CNDCEC (versione Maggio 2019) nelle pagine 37 e seguenti.

#### **3) Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote**

L'indicazione della titolarità effettiva diretta di una società di capitali è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa e detenuta da una o più persone fisiche. Di contro, l'indicazione di proprietà indiretta è fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona. Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

#### **Pegno e usufrutto su quote o azioni**

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà unicamente il nudo proprietario. Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

#### **Società partecipata attraverso fiduciaria**

Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

Sulle casistiche relative alle fiduciarie pendono la richiesta di chiarimento proposte dalle associazioni di categoria. Vi sono due adempimenti da svolgere:

1. quello del rappresentante legale della società «fiduciata»;
2. quello della fiduciaria.

## Il registro dei titolari effettivi

### Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC

#### 4) Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni

Qualora l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo, tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, questo si dovrà qualificare nella:

- persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà di azioni o quote, ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare eventuali sindacati di voto. Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati ad esercitarlo assumono un vincolo giuridico (temporalmente limitato) rispetto all'esercizio in sede assembleare del proprio diritto di voto. In particolare, i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione medesima.

## Il registro dei titolari effettivi

### Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC

#### 4) Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni

(segue)

Nel caso di specie l'individuazione del titolare effettivo si ha con il potere concesso al socio di pretendere la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso.

Si ritiene che anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341 ter c.c.) essi debbano essere evidenziati al soggetto obbligato ai fini antiriciclaggio.

In merito al concetto di influenza dominante il legislatore prende le mosse dall'art. 2359 c.c. In pratica il "dominio" si manifesta nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l'attività della società nel senso da essa (esse) voluto. In altri termini, è dominante l'influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l'organo amministrativo. In pratica, l'amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina.

## Il registro dei titolari effettivi

### Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC

#### Voto plurimo

Una società per azioni ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%. Ai sensi dell'art. 2351, co. 2, c.c., tuttavia, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%) ad azioni con voto ordinario. In questo caso, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 20, co. 3, lett. c) del Decreto, si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance. In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci. A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Quest'ultimo potrebbe, infatti, risultare rilevante nel momento in cui riguardi la nomina del cda, mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (es. nomina del collegio sindacale, nomina del revisore, ecc.). In altri termini, ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.



## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

#### **Patto di sindacato**

Si suppone che in una Srl con 30 soci nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni.

È il caso, ad esempio, del socio “A” al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%. Si ipotizzi ora un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad “A”. In questo caso il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B al 4%, C al 4%, D al 3%, E al 3% che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale. Il socio “A” risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

#### **Società con azioni o quote senza diritto di voto**

In una società per azioni le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:

- 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
- 15 % socio f), con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
- 10% socio g), con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
- 10% socio h), con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
- 10% socio i), con diritto di voto singolo nelle ordinarie
- 5% socio j), con diritto di voto doppio nelle ordinarie

I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.

In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.

## Il registro dei titolari effettivi

### Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC

#### 6) Ipotesi residuali ex art. 20.4 D.Lgs. 231/2007

##### **Società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%**

Supponiamo che una società a responsabilità limitata sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle azioni (o quote) o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto. In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, titolari effettivi della società ai sensi del quarto comma risulteranno i membri del cda dotati di legale rappresentanza.

##### **Cooperativa**

Si ipotizza il caso di una cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale senza che nessuno possieda una percentuale dello stesso superiore al 25%. Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente. In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, ai sensi del quarto comma tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

#### **Società quotata**

Nell'ipotesi prospettata una società quotata è di fatto una public company nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale. Non sussistono sindacati di voto. Il consiglio di amministrazione ha nominato due amministratori delegati con legale rappresentanza, uno con delega alle attività con clienti italiani, l'altro addetto alle attività europee. In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vice presidente con legale rappresentanza.

#### **Proprietà diffusa**

In caso di strutture societarie o associative con compagine societaria diffusa (si pensi, ad esempio, alle associazioni riconosciute) nelle quali nessun socio detiene una quota rilevante del capitale, qualora i criteri evidenziati ai sensi dell'art. 20, co. 1, 2 e 3 non consentano di individuare il titolare effettivo, esso (o essi), ai sensi dell'art. 20, co. 4, coincideranno con i componenti del cda dell'ente dotati di poteri di rappresentanza. Nel caso di comitato esecutivo saranno titolari effettivi tutti i suoi componenti, purché dotati di poteri di rappresentanza.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

#### **Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse**

Nel caso di società in cui non è individuabile un controllo diretto dei soci, il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA dotati dei poteri di legale rappresentanza. Qualora tale situazione si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata. Ciò salvo situazioni in cui il cliente/l'esecutore non evidenzi la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante, nel qual caso potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.

## Il registro dei titolari effettivi

### Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC

#### Assenza di amministratori con deleghe

In alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa (ed eventualmente in subordine anche al vicepresidente) investendo della operatività gestoria ordinaria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In queste circostanze (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell'ente potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il CdA agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

#### **7) Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni**

Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni risulterà titolare effettivo (o risulteranno titolari effettivi) il soggetto (o i soggetti) che ha (hanno) la rappresentanza dell'ente pubblico. Ne deriva che se una società pubblica è partecipata da due comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni. Nel caso di società controllate partecipate dalla provincia o dalla regione o dalla comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle. Ovviamente nulla impedirà nelle società "miste" (Società a partecipazione mista pubblico-privata) che possano coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici.

#### **8) Società controllate (o partecipate) dallo Stato**

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF<sup>35</sup>. Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare effettivo il Ministro dell'economia e delle finanze; salvo ipotesi in cui sia ipotizzabile una cogestione, il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC**

#### **9) Fondazioni, associazioni e comitati**

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori (si ritiene con poteri di rappresentanza) (art. 20, co. 5). Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. “fondazioni di famiglia”, in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi. Amministratori (sempre dotati di rappresentanza) e direttori saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati .



## **Il registro dei titolari effettivi**

### **Il concetto di titolare effettivo: esemplificazione delle principali casistiche**

1. Il titolare effettivo: seguire la norma
2. Il Gruppo Estero
3. Le Curatele Fallimentari
4. Le Società fiduciarie
5. Le Strutture di controllo complesse
6. Il Ruolo del Collegio Sindacale
7. Le fondazioni
8. Il consorzio

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **1. Il titolare effettivo: seguire la norma**

Dalla lettura degli articoli 20-21-22 del D. Lgs. 231/2007 bene si comprendono i chiarimenti arrivati dal MEF.

In caso di dubbi, il consiglio è sempre quello di partire dalla norma, che dà la strada da seguire (articolo 20, commi 1 e 6).

Nell'articolo 20 è chiaramente indicata la graduazione di ricerca:

- proprietà diretta (comma 2, lettera a));
- proprietà indiretta (comma 2, lettera b));
- controllo della maggioranza dei voti (comma 3, lettera));
- controllo per influenza dominante (comma 3, lettera b));
- controllo per vincoli contrattuali (comma 3, lettera c));
- criterio residuale (comma 5).

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **2. Il gruppo estero - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

**La società italiana controllata da una società estera è tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo e secondo quali principi?**

La società di capitali italiana controllata da una società estera, in quanto impresa dotata di personalità giuridica tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese, è anche tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo al suddetto Registro delle imprese, in applicazione dell'art. 21 del d. lgs. n. 231/2007. Essa deve identificare il titolare effettivo applicando la disciplina nazionale, e dunque in base agli ordinari criteri di cui all'art. 20 commi 2,3 e 5 del d.lgs. n. 231/2007, anche in presenza di controllanti con nazionalità estera.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **2. Il gruppo estero - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

**In caso di società estera che abbia istituito in Italia una sede secondaria sussiste l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese italiano il titolare effettivo?**

L'art. 21 del d.lgs. 231/2007 impone l'obbligo di comunicare il proprio titolare effettivo a ciascuna «impresa dotata di personalità giuridica tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese». La sede secondaria di società estera costituita in Italia sicuramente non può essere considerata un'impresa dotata di autonoma personalità giuridica, come recentemente ribadito in giurisprudenza<sup>30</sup> e sostenuto dalla dottrina maggioritaria<sup>31</sup>. Se pure la sede secondaria non ha autonoma personalità giuridica, si deve però verificare se la società estera stessa possa essere considerata un'impresa dotata di personalità giuridica e soggetta all'iscrizione delle imprese. Sotto il primo profilo, la norma si deve considerare riferita solo a quelle società estere con il carattere dell'autonomia patrimoniale perfetta e quindi assimilabili alle figure della srl o della spa.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **2. Il gruppo estero - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

(segue)

Sotto il secondo profilo, si deve ricordare come: l'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa ma istituisce in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile deve chiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese<sup>32</sup>; le società estere, che stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette per ciascuna sede agli obblighi di legge sulla pubblicità degli atti sociali<sup>33</sup>. Per le imprese dotate di personalità giuridica l'art. 21 del d.lgs. 231/2007, inoltre, non richiede espressamente che esse siano residenti o stabilite sul territorio della Repubblica Italiana, a differenza di quanto previsto per i trust e gli istituti giuridici affini. Queste indicazioni normative farebbero propendere, in via prudenziale, per considerare le società estere, che abbiano istituito una sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile, soggette all'obbligo di comunicare il proprio titolare effettivo al Registro delle imprese. In questo senso si sono espressi tanto la Camera di commercio di Milano quanto il Consiglio Nazionale del Notariato

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **2. Il gruppo estero - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

(segue)

Anche in questo caso i criteri da utilizzare per l'individuazione del titolare effettivo dovrebbero essere quelli della disciplina nazionale contenuti nell'art. 20 del d. lgs. n. 231/2007, così come indicato dalla Banca d'Italia con riguardo all'individuazione del titolare effettivo per le società "con sede all'estero". Diverso è invece il caso in cui la società estera non abbia istituito in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile, ma mere unità locali iscritte nel REA. In tale ipotesi, non sussiste l'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 231/200736.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **2. Il gruppo estero - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

#### **L'obbligo di comunicare il titolare effettivo in caso di società estera con sede secondaria costituita in Italia vale anche per le società UE?**

Al momento, l'obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva sembrerebbe riguardare anche la società estera avente sede principale in uno Stato membro dell'UE, qualora sia già tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo al corrispondente registro dello Stato membro di appartenenza. Una volta che le informazioni risulteranno reperibili per le autorità tramite il sistema d'interconnessione dei registri europei dei titolari effettivi (BORIS) potrebbe però essere considerata superflua una ulteriore e autonoma comunicazione al Registro delle imprese italiano. Anche adottando questa linea di pensiero, un punto di attenzione merita l'ipotesi in cui tali informazioni non siano reperibili tramite il sistema di interconnessione dei registri (come quando lo Stato membro non contempli l'obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva per le società quotate). In tale ipotesi, vengono meno le ragioni che giustificano l'esclusione dell'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese italiano delle informazioni sul titolare effettivo per le società europee che abbiano costituito in Italia una sede secondaria.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **3. Le Curatele Fallimentari**

A mio modo di vedere i curatori NON devono comunicare il titolare effettivo. Essi non sono i legali rappresentanti dell'impresa fallita.

Il curatore gestisce il patrimonio delle società fallite, non le società stesse.

Per quanto di mia conoscenza, la CCIAA di Milano NON accetta comunicazioni dai curatori.

E' auspicabile un chiarimento ufficiale in merito.



## **Il registro dei titolari effettivi**

### **4. Le Società Fiduciarie - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

**La società di capitali partecipata da una società fiduciaria come individua il proprio titolare effettivo?**

Gli amministratori della società di capitali che rilevino l'esistenza di una partecipazione rilevante (superiore al 25% del capitale) detenuta da una società fiduciaria devono acquisire le informazioni relative alla titolarità effettiva della partecipazione fiduciariamente intestata. La società fiduciaria è tenuta a fornire le informazioni richieste pena la sterilizzazione dei diritti di voto relativi alle partecipazioni intestate fiduciariamente.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **4. Le Società Fiduciarie - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

#### **A quali obblighi di comunicazione al Registro delle imprese è soggetta la società fiduciaria?**

Le società fiduciarie sono sicuramente obbligate, a comunicare al Registro delle imprese i dati sul proprio Titolare effettivo al Registro delle imprese, in quanto società di capitali, rientranti nella definizione di “imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione del Registro delle imprese” tenute all'adempimento, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 231/2007. In tal caso, il titolare effettivo è individuato ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. 231/2007 e le informazioni sulla titolarità effettiva sono iscritte presso la sezione autonoma del Registro dei titolari effettivi prevista dal DM n. 55/2022.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **4. Le Società Fiduciarie - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

(segue)

Il dubbio riguarda l'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie, ai fini della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro dei titolari effettivi (di cui all'art. 21, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007), in quanto istituti affini al trust.

In senso positivo si sono espressi il Decreto MIMIT del 12 aprile 2023 nonché il Manuale Unioncamere. A fondamento di questo orientamento sembra porsi anche la comunicazione Governo italiano alla Commissione europea con la quale ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai trust, il mandato fiduciario. Ne conseguirebbe come previsto nelle indicazioni operative di Unioncamere che il mandato fiduciario, “se collegato a società fiduciarie, è istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del Registro delle imprese”.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **4. Le Società Fiduciarie - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

(segue)

Secondo una più ristretta interpretazione invece l'obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari, stipulati con società fiduciarie, dovrebbe riguardare i soli mandati caratterizzati da fiducia romanistica, ovverosia solo quelle ipotesi in cui il negozio fiduciario “determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico’ mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche (cd. fiducia germanistica), sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust”.

## Il registro dei titolari effettivi

### 5. Le Strutture di controllo complesse - da MEF

L'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa. Tale soglia rileva sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona).

**Per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c..**

Nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **6. Il ruolo del collegio sindacale**

In linea generale, a mio modo di vedere, il collegio sindacale **NON** deve comunicare, sostituendosi al rappresentante legale.

Il collegio può inviare una comunicazione al consiglio di amministrazione chiedendo che sia ottemperato l'obbligo di comunicazione e che gliene venga data prova.

Solamente se è conoscenza diretta da atti sociali (verbale del CdA, per esempio) dell'identità dei TE può valutare l'invio della comunicazione in caso di inadempienza.

### **7. Le Fondazioni - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

#### **Le fondazioni di impresa come individuano il proprio titolare effettivo?**

Le fondazioni di impresa, ovverosia le fondazioni costituite da una o più imprese, rientrano nella nozione di “persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 Febbraio 2000, n. 361”, prevista dall' art. 21 del d.lgs. 231/2007 e pertanto sono tenute a comunicare al Registro delle imprese il proprio titolare effettivo, individuandolo sulla base dei criteri indicati dall' art. 20, comma 4, del d.lgs. 231/2007. In base a tale ultima norma sono cumulativamente individuati quali titolari effettivi: il fondatore, se in vita; i beneficiari individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell' ente.

## **Il registro dei titolari effettivi**

### **7. Le Fondazioni - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

(segue)

Nelle fondazioni costituite da imprese, le persone fisiche che assumono rilevanza quali titolari effettivi possono essere: i beneficiari individuati o facilmente individuabili e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell'ente. Con riguardo all'individuazione dei soggetti "titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell'ente" si è posto il dubbio se tale locuzione implichi una sostanziale coincidenza con il criterio residuale<sup>46</sup> ovvero se, in considerazione del dato testuale diverso da quello del criterio residuale<sup>47</sup> assuma un significato autonomo volto a ricomprendere tutti i soggetti che assolvono anche ad una soltanto delle funzioni indicate (di rappresentanza, direzione, amministrazione). Così, ad esempio andrebbero sempre cumulativamente indicati quali titolari effettivi il presidente della fondazione e tutti i singoli componenti del cda.



## Il registro dei titolari effettivi

### **8. Il consorzio - da Assonime «Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi»**

**L'obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese si applica anche ai consorzi di imprese?**

L'obbligo di comunicare al Registro delle imprese i dati sul titolare effettivo spetta agli amministratori di imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese. Il Regolamento n. 55/2022 ha interpretato questa nozione come riferita alle sole s.p.a., s.r.l., s.a.p.a. e società cooperative. Di conseguenza, con riferimento ai consorzi, l'obbligo della comunicazione al Registro delle imprese trova applicazione solo nel caso in cui essi assumano la veste di società consortili di capitali, costituite ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. Non sono tenuti alla comunicazione invece i consorzi, anche con attività esterna, ma non costituiti in forma societaria. È da porre attenzione al fatto che vi potrebbero essere situazioni in cui i consorzi assumano la veste di persone giuridiche private, in virtù di legislazioni speciali. In queste ipotesi tali consorzi potrebbero essere soggetto all'obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva in quanto persona giuridica privata iscritta al registro prefettizio.



## Il registro dei titolari effettivi

### Conclusioni

E' un adempimento delicato e i clienti vanno adeguatamente informati.

Vi sono casistiche che ci vedono doppiamente interessati poiché siamo portatori di cariche di amministrazione. Si ricordano le nostre responsabilità per la verifica dei dati pubblicati.

Cambia il mondo per i riflessi sull'anonimato e sulla sua tutela: **si ricorda la possibilità di non rendere disponibili i dati sul TE per le «circostanze eccezionali» (art. 21, comma 2, lettera f) D. Lgs. 231/2007), da cui deriva lo status di controinteressato.**

**Sarebbe opportuno che il MEF dia ulteriori chiarimenti sugli aspetti più delicati.**

*Grazie per l'attenzione*

